

Lavoratori in sospensione: **possibilità di reimpiego con progetto formativo**

a cura di Antonio Gigliotti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2010 il Decreto Interministeriale n. 49281 del 18 dicembre 2009, in forza del quale *i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro possono utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di sostegno al reddito, in progetti volti alla formazione e alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa all'apprendimento.*

Premessa

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il ministero delle Finanze, ha emanato il **18 dicembre 2009 il Decreto Interministeriale n. 49281** che detta le modalità attuative in materia di formazione e riqualificazione destinata a quei lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, percepiscono trattamenti di sostegno al reddito.

Tale **decreto Interministeriale**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2010, rende operativa la disposizione della legge 102/09 (articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni dalla citata legge 102/09) secondo cui:

- *i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro possono utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di sostegno al reddito, in progetti volti alla formazione e alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa all'apprendimento.*

Incentivo

In particolare a tali lavoratori, percettori di ammortizzatori sociali che mantengono il rapporto di lavoro con l'impresa e vengano richiamati in servizio per attività di formazione, anche relative alla produzione di beni e servizi dell'impresa, è riconosciuta la possibilità di:

- **rientrare pienamente in azienda attraverso progetti di formazione** o riqualificazione professionale;
- **percepire - a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro - la differenza tra l'ammontare dell'ammortizzatore e il salario di riferimento.**

Osserva

L'Inps accantonerà invece, per ogni lavoratore coinvolto, la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore medesimo. Sul fronte Inail il datore di lavoro non vedrà elevare il premio dovuto, che rimarrà commisurato all'ipotesi di orario ridotto previsto dalla sospensione. Per i lavoratori sospesi a zero ore, utilizzati nei progetti, l'importo del premio assicurativo Inail sarà calcolato con riferimento alla retribuzione di ragguglio pari al minimale di rendita con applicazione del tasso di tariffa pari al 5 per mille.

Soggetti interessati

Come precisato nel decreto quindi i lavoratori che possono essere utilizzati nei progetti volti alla formazione e alla riqualificazione professionale sono:

- i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) ai sensi della legge n. 164/1975;
- i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi della legge n. 223/1991;
- i lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863/1984;
- i lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
- i lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni

Accordo

La pratica attuazione del beneficio previsto è subordinata però alla stipula di uno specifico accordo del datore di lavoro in sede ministeriale e, la dove è previsto, realizzato dalle stesse parti sociali che hanno sottoscritto quello relativo alla attivazione degli ammortizzatori sociali.

Il Decreto prevede inoltre la possibilità che la sottoscrizione di tali accordi possa avvenire, su delega del Ministero, presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro e che, nel caso di Cig in deroga, l'accordo venga sottoscritto anche dalle Regioni competenti per territorio sia per le necessarie attività di coordinamento istituzionale che per evitare eventuali sovrapposizioni degli interventi formativi.

Requisiti e caratteristiche del progetto di formazione o riqualificazione

Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale deve essere elaborato a cura del datore di lavoro, il quale deve:

- ➔ prevedere in modo dettagliato:
 - il contenuto della formazione;
 - la durata della stessa;
 - nonché le modalità di svolgimento;

- ➔ a conclusione del progetto formativo, comunicare ai soggetti coinvolti nell'accordo:
 - l'avvenuta realizzazione del progetto formativo;
 - l'elenco dei lavoratori formati;
 - gli esiti dell'apprendimento.

Documento pubblicato in data 10/03/2010

TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Zucchetti.com srl.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.